

Rep.3425/2023

COMUNE DI CONCESIO

(Provincia di Brescia)

Repubblica Italiana

**CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE
ALDO MORO**

CUP: D48I21000230001– CIG: 9996240634

(OPERA FINANZIATA INTERAMENTE CON FONDI P.N.R.R.)

Il giorno nove del mese di novembre, anno 2023, nella residenza municipale di Concesio, sita in Concesio, piazza Paolo VI n. 1, avanti a me Mariateresa Porteri, Segretario Generale del Comune di Concesio, iscritta all'albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia al numero 8389, autorizzata a rogare il presente contratto in virtù dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sono comparsi i Signori:

- Flavia Gusberti, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in forza dei poteri che gli derivano dall'atto di nomina Decreto Sindacale n. 6 del 20/01/2023 in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del **Comune di Concesio**, successivamente indicato col termine Committente;
- Finazzi Arturo, legale rappresentante della ditta **Fin-Edil SRL**, con sede in Chiuduno (BG) in via Pizzo Arera n.16, cf. e P. IVA 02672960164, successivamente indicato col termine Appaltatore.

comparenti della cui identità personale e poteri di rappresentanza io Segretario sono personalmente certa. Le parti sunnominate non necessitano dell'assistenza di testimoni, né io ne richiedo la presenza.

PREMESSO CHE:

- con determina n. 402/2022 è stato affidato alla ditta Archisquare srl l'incarico per lo svolgimento dei servizi tecnici e direzione dei lavori in fase di progettazione definitiva ed esecutiva e in fase di esecuzione dell'intervento di "Rigenerazione urbana del bocciodromo comunale "AldoMoro" (CUP D48I21000230001) per il corrispettivo netto di € 98.549,58, corrispondente ad uno sconto del 28,17% sull'importo della parcella posto a base di gara, oltre a Cassa professionale e IVA di legge, per un totale lordo di **€ 125.039,71;**
- con determina dirigenziale n. 65/2023 è stato incaricato per la verifica del progetto definitivo–esecutivo la Società QSC srl (Cf e P.iva: 08590020965), con sede in Via Adelaide Bono Cairoli, 30 - Milano, che si è resa disponibile ad espletare l'incarico nei tempi previsti dal disciplinare al prezzo di € 7.700,00, oltre Iva 22%, per un totale di **€ 9.394,00;**
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 01.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori, rigenerazione urbana del bocciodromo comunale Aldo Moro di Concesio (BS)", redatto dallo studio Archisquare srl, p.IVA 06916951210 , consegnato a questo Ente

- in data 25.05.2023 prot. n.15605 per un importo a base di gara di € 1.110.097,50 di cui € 3.100,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;
- con determinazione n. 293 del 07.06.2023 si stabiliva di appaltare i lavori in questione mediante procedura aperta ai sensi del art. 60 D.lgs 50/2016 e si incaricava la CUC della Val Trompia per l'espletamento della gara;
 - con determinazione dirigenziale n. 386 del 27.07.2023, preso atto dell'esito della gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Rigenerazione urbana del Bocciodromo Comunale Aldo Moro - Cup: D48I21000230001" conclusasi con nessuna ditta ammessa, si stabiliva di procedere ad indire nuova gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell' art. 76 del Dlgs36/2023 per i lavori di "Rigenerazione urbana del Bocciodromo Comunale Aldo Moro – Cup: D48I21000230001" per l'importo complessivo di **€ 1.110.097,50** così distinto:
 - € 1.106.997,50 per lavori oltre IVA
 - € 3.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre Iva);
 - con nota prot. n.26023 del 11.09.2023 la Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia (CUC) – Sede Territoriale di Valle Trompia ha trasmesso per la: "*PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALDO MORO - CUP: D48I21000230001 -CIG 9996240634 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE*", i seguenti documenti:
 - Determinazione dirigenziale n. 1969 del 05/09/2023 di approvazione verbali di gara e ammissione/esclusione Operatori Economici;
 - Determinazione dirigenziale n. 2002 del 11/09/2023 di approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione;
 - Verbali di gara;
 - Offerta operatore economico aggiudicatario;
 - dalla documentazione della CUC – proposta di aggiudicazione - risulta che l'operatore economico **FIN-EDILS.R.L.** con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 – 24060 Chiuduno (BG) – C.F. E P.IVA 02672960164, ha ottenuto un punteggio totale pari a punti 87,50/100,00, offrendo una riduzione tempo pari a giorni 60 e un ribasso del 2,00% e quindi un importo netto di **€ 1.084.857,55** (di cui € 351.164,99 quali costi della manodopera ed € 21.697,15 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a **€ 3.100,00**, per un importo contrattuale complessivo di **€ 1.087.957,55 + IVA** oltre alle migliori offerte ;
 - con determinazione n. 470 del 26/09/2023 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore della ditta FIN-EDILS.R.L. Con sede legale in via Pizzo Arera n. 16 – 24060 Chiuduno (BG) – C.F. E P.IVA 02672960164, avendo la CUC verificato tutti i requisiti della ditta comunicati con nota del 15.09.2023 prot. n. 26877;

QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI SOTTO INDICATE:

Comune di Concesio (cod.fisc. 00350520177), nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Flavia Gusberti, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in forza dei poteri che gli derivano dall'atto di nomina Decreto Sindacale n. 6 del 20/01/2023 in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del comune di Concesio (successivamente indicato col termine Committente);

e

Fin-Edil SRL, con sede in Chiuduno (BG) in via Pizzo Arera n.16, cf. e P. IVA 02672960164, successivamente indicato col termine Appaltatore nella persona del legale rappresentante Finazzi Arturo, successivamente indicata col termine Appaltatore;

CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO DI APPALTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La Amministrazione Comunale di Concesio, affida all'appaltatore, che accetta, l'appalto relativo ai LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL BOCCIODROMO COMUNALE "ALDO MORO" – CUP D48I21000230001 (TEMATICA PNRR) M5C2 INVESTIMENTO 2.1 integralmente finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - *Next generation EU*.
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato.
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 9996240634 e il Codice Unico di progetto (CUP) dell'intervento è D48I21000230001.

Articolo 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta a complessivi Euro 1.087.957,55 di cui:
 - a. per lavori €1.084.857,55
 - b. per oneri della sicurezza €3.100,00
 - c. oltre Iva
2. Il contratto è stipulato a corpo a norma dell'art. 3, lettera d) del D.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.
3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.
4. Il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n.50/2016 non è ammesso procedere alla revisione prezzi ad eccezione delle revisioni previste ai sensi dell'art. 106 c.1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 29 c.1 lett. B) del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4.

Articolo 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in mesi otto (8), dedotto dell'offerta di 60 giorni e quindi pari a mesi sei (6), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per, ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali delle interruzioni di attività del cantiere in occasione di Natale nonché dei giorni di andamento stagionale sfavorevole prevedibile nella zona.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Committente ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
4. Ai fini del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la sede aziendale. Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio.
5. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Amministrazione Committente designa l'Arch. Flavia Gusberti quale responsabile unico del procedimento (RUP);

Articolo 4 - Controlli

1. Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, prima della gara, sono stati affidati a libero professionista abilitato all'esercizio della professione.
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
3. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:
 - a. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del Appaltatore e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b. provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - c. l'appaltatore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Articolo 5 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 - a. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - b. il registro di contabilità;
 - c. il giornale dei lavori;
 - d. gli stati d'avanzamento dei lavori;
 - e. i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

- f. il conto finale e la relativa relazione.
4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'Appaltatore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
 5. L'appaltatore sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'Appaltatore rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal Appaltatore o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Articolo 6 -Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento del Committente cui il RUP dipende e dall'Avviso PNRR dal quale ha tratto fonte di copertura e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
2. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
3. La modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto il Committente potrà imporre al Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dal Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente.

Articolo 7 - Risoluzione del contratto

1. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti

condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
 - c) con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
 - d) con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
 - e) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
2. Ulteriori motivazioni per le quali il Committente ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:
- l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
 - il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
3. Il Committente risolve altresì il contratto qualora:
- nei confronti del Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - nei confronti del Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
4. Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all' Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all' Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

5. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
6. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dal Committente, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Committente; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
9. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dal Committente la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all' Appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
10. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Committente per l'eventuale riutilizzo.
11. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il Committente può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni il Committente dovrà recedere dal contratto.

Articolo 8 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari alla percentuale prevista per legge da corrispondere, su richiesta, all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 150.000,00**.
4. Il Committente acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
6. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
8. Il pagamento della rata unica e di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
9. Per ulteriori specificazioni si rimanda agli art.23 e 24 del Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 9 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subAppaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. 13/8/2010, n.136 e s. m..
4. Ai fini dell'adempimento alle disposizioni degli articoli 3 e 6 L. 13/8/2010, n.136 e s.m.i. l'Appaltatore dichiara di utilizzare nel presente contratto appositi conti dedicati, su tali conti sono delegate ad operare diverse persone come indicato nella dichiarazione pervenuta al PG dell'Ente n. 30440 del 16/10/2023.
5. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni indicate nel comma precedente.
5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il CUP è D48I21000230001 e il CIG relativo all'intervento è 9996240634.

Articolo 10 - Termine per l'esecuzione – Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in mesi sei (6) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Si prende atto che con verbale registrato al PG n. 32920 del 07/11/2023 il Direttore dei lavori ha consegnato gli stessi.

Articolo 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del Appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad

un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Appaltatore negli altri casi. Le contestazioni del Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal Appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle esposte sopra, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.
8. Per ulteriori specificazioni si rimanda all'art. 15 del Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 12 - Garanzia e copertura assicurativa

1. L'Appaltatore, ha prestato garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito:
Polizza fideiussoria quale cauzione definitiva rilasciata da assicurazioni REALE MUTUA in data 12/10/2023 polizza n.2023/50/2679718 della somma di €. 54.397,88 di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (importo ridotto del 50% in quanto l'appaltatore dichiara di essere piccola impresa). La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 Cod. Civ. nonché

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La cauzione definitiva dovrà permanere fino alla data del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'Appaltatore stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
 3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
 4. come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 5. È a carico dell'appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato polizza RCO/RCT n.2017/03/2298319 emessa da Reale Mutua, con decorrenza dal 10/11/2017.
 6. L'Appaltatore è tenuto a consegnare all'amministrazione la quietanza di pagamento della polizza qualora il premio sia regolato a scadenza annuale o infrannuale.

Articolo 13 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dal Committente. L'eventuale subappalto non può superare la quota prevista dalla normativa vigente.
2. L'appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione del Committente purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
4. L'Appaltatore deve comunicare all'amministrazione, per tutti i sub-contratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-Appaltatore, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, al fine di consentire di verificare che nei suddetti subcontratti sia inserita la clausola di cui all'articolo 3, comma 9 L.13/8/2010, n.136 e s.m.
5. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante di quanto eseguito dai subappaltatori e dai subcontraenti e solleva la medesima da qualunque pretesa di questi.

Articolo 14 - Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'Appaltatore ha predisposto e consegnato al PG n. 30440 del 16/10/2023 un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
4. Per ulteriori specificazioni si rimanda agli articoli 39 e 40 del Capitolato Speciale.

Articolo 15 - Oneri previdenziali, assistenziali e pagamento dei lavoratori. Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
 - c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. L'appaltatore, relativamente al personale presente nel cantiere:
 - a) è tenuto ad applicare nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nella provincia in cui si eseguono i lavori;
 - b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi con le modalità previste dalla L.13/8/2010, n.136 e s. m.i.;
 - c) provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n.68;
 - d) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori da parte del personale impiegato;
 - e) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Amministrazione;

- f) controlla che tutti lavoratori presenti in cantiere siano identificabili secondo quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 20, comma 3 D.Lgs.81/2008.
5. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, etc..). Lo stesso è tenuto, altresì, al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro. L'appaltatore si impegna all'osservanza delle condizioni normative e contributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono gli interventi, oggetto del presente contratto.
6. Ai fini del rispetto del D.L. 77/2021, art. 47 rubricato **“Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”**, l'appaltatore ha dichiarato di avere meno di 15 dipendenti.

Articolo 16 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
3. L' Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
4. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del Appaltatore.
6. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale del Committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.
7. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
8. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Articolo 17 – Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto sarà

attivata la procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'amministrazione Committente valuterà se costituire un'apposita commissione.

2. L'appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
3. In assenza di accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale

Articolo 18 - Oneri diversi

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga:

- a comunicare tempestivamente al Committente ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere al committente e agli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Principio del DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al *"non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali"* c.d. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list relative alla misura. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e check-list.

Articolo 19 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, le tasse e le imposte, ad esclusione dell'IVA, sono a carico dell'appaltatore.
2. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche per l'importo di € 45,00 (bollo forfettario).
3. Ai fini fiscali, trattandosi di contratto di appalto campo I.V.A., le parti ne richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.
4. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 1.087.957,55 oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.
5. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Concesio.

Articolo 20 – Documentazione contrattuale

1. L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dal appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti che, per quanto non materialmente allegati in quanto depositati in atti del Comune, si intendono integralmente accettati dalle parti:

- a) il capitolato speciale d'appalto;

- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) il computo metrico estimativo;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il cronoprogramma;
- f) il piano di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- g) le polizze di garanzia;

La succitata documentazione resta depositata presso la sede dell'amministrazione e non viene allegata al presente atto del quale tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale con espressa dichiarazione dell'appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 21 – Codice di comportamento e Protocollo di legalità. Divieto di *pantouflage*.

1. Le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di comportamento del Comune di Concesio. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto.
2. Le parti hanno altresì l'obbligo di osservare le clausole contenute nel Protocollo di Legalità contenuto nel PIAO approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 130 adottata in data 03/08/2023 e disponibile sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione dedicata.
3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 22 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari e norme finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
2. Il Committente informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
3. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.concesio.bs.it. Il DPO incaricato del Comune di Concesio è lo Studio SIS S.r.l., via Vogno, 20 – 24020 Rovetta (BG) DPO: dott. Giacomo Benzoni mail: dpo@studio-sis.it

Articolo 24 – Certificati di firma

Io sottoscritto Segretario comunale, attesto inoltre, che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, del D.Lsg. n. 82/2005, così come verificati all'odierna data.

Il presente atto, formato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, su n.16 (sedici) pagine a video, incluse le sottoscrizioni digitali, che ho letto alle parti contraenti, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD), previa verifica della validità dei relativi certificati di firma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per _FIN EDIL SRL
(APPALTATORE)

Arturo Finazzi

Per il Comune di Concesio
(COMMITTENTE):

Arch Flavia Gusberti

IL SEGRETARIO COMUNALE rogante
dr.ssa Mariateresa Porteri

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE